



## D34 - Integrazione per sospensione lavoro

**ANNO DI COMPETENZA:** 2023-2024

**DESTINATARI SERVIZIO:** Dipendenti

**SCADENZA:** 31/10/2024

Contributo “una tantum” a favore dei lavoratori dipendenti iscritti a Ebav, sospesi dal lavoro nel periodo **Luglio 2023 / Marzo 2024**.

### **Specifiche**

Non potranno essere presentate più domande di contributo D34 per lo/a stesso/a lavoratore/trice, anche nel caso in cui, nel periodo interessato, siano stati sottoscritti diversi Accordi aziendali di Sospensione.

Un giorno di effettiva sospensione è considerata la giornata per cui l'azienda ha rendicontato almeno un'ora di effettiva sospensione dal lavoro per il lavoratore richiedente il contributo D34.

### **Presentazione**

La domanda di contributo va consegnata agli [Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali](#).

### **CONTRIBUTO**

Contributo una tantum diversificato in base al periodo di effettiva sospensione dal lavoro nel periodo di riferimento (Luglio 2023 / Marzo 2024):

1. **da nr. 10 a nr. 14 giorni** di effettiva sospensione anche non continuativa : **€100**
2. **da nr. 15 a nr. 19 giorni** di effettiva sospensione anche non continuativa : **€200**
3. **da nr. 20 giorni in poi** di effettiva sospensione anche non continuativa : **€300**

---

**TEMPISTICA DI PAGAMENTO:**

I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La mancanza di dichiarazione IBAN, l'assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.

Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

**TRATTAMENTO FISCALE:**

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

La "Certificazione Unica" (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge.

Per maggiori info, consultare la tabella "Trattamento fiscale Servizi Ebav" presente nella sezione [Guida ai servizi](#).

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:**

Copie delle buste paga relative ai mesi con almeno un giorno di effettiva sospensione

**MODULISTICA:** D34v2,